

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO INNOVAZIONE

OGGETTO: BANDO PER L'AMMISSIONE DI OTTO TIROCINANTI EX ART. 73 DEL D.L. 69/13 (CONVERTITO NELLA LEGGE N. 98/13), DA ASSEGNARE ALLA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto è indetta la procedura per l'individuazione di 8 (otto) tirocinanti da assegnare presso la Sezione Immigrazione di questo Tribunale

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per presentare la domanda di accesso al periodo di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI CONSEQUENTI

-Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

-Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

-Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.

-Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio ove si svolge lo stage; possono essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sotto specificato, o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

-Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Sezione del Tribunale a cui vengono assegnati, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore a cui sono affidati durante lo stage, o assumere da dette parti qualsiasi incarico professionale.

-L'attività si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati gli ammessi allo stage, i quali sono tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso impartite e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

-Il tirocinante che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti

pendenti presso detto magistrato trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

- L'osservanza di tali ultimi obblighi consente agli avvocati dello studio presso il quale il tirocinante svolge o ha svolto tirocinio di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

-Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati, secondo i programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione va presentata in forma cartacea utilizzando il modulo di seguito inserito e con allegata copia del documento di identità presso l'Ufficio Innovazione – Palazzo di Giustizia – torre A – 23° piano – stanza n. 2 nei giorni dal **lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30**

Il modulo va compilato in ogni sua parte a pena d'inammissibilità della domanda.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate **entro il 13 settembre 2017 alle ore 13.30.**

Qualora il numero degli aspiranti tirocinanti sia superiore alle disponibilità accertate di giudici affidatari, si procederà a selezione secondo i criteri preferenziali di cui all'art. 73 comma 2 (nell'ordine: media degli esami indicati al comma 1, punteggio di laurea, minore età anagrafica). La lode conseguita dal tirocinante in uno dei sette esami indicati, ovvero al voto di laurea, sarà considerata titolo di preferenza a parità di media o di voto.

Eventuali periodi di tirocinio espletati precedentemente presso altri uffici giudiziari non verranno computati nel periodo di 18 mesi che deve essere svolto ininterrottamente presso il Tribunale di Napoli.

Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande l'avviso della convocazione degli ammessi per l'inizio del tirocinio presso il Tribunale verrà effettuato via email.

In caso di assoluta impossibilità di comparire alla suddetta convocazione, gli aspiranti tirocinanti dovranno comunicare tempestivamente i motivi ostativi tramite posta elettronica all'indirizzo ufficioinnovazione.tribunale.napoli@giustizia.it. In caso di omessa comunicazione giustificativa, si procederà alla convocazione di altri tirocinanti tramite scorrimento della graduatoria degli idonei.

Napoli, 24 luglio 2017

Il Presidente Coordinatore per i tirocini formativi

Dott. Michele Magliulo